



OGGETTO: Variazione del piano dei fabbisogni del Contratto di adesione al Contratto Quadro Consip SPC Connettività 2 per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza (CIG originario 5133642F61 CIG derivato 6917966623) per il potenziamento degli accessi VPN alla rete informatica dell’Agenzia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato “regolamento”;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: "Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio" in virtù del quale *"Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato"*;

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita *"1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG"*;

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita *"Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute"*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1 comma 510 e, in tema di acquisti di beni informatici, comma 512;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge su menzionata a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il Contratto Quadro OPA SPC2 firmato in data 23/05/2016 tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

Viste le determinazioni DG nn. 1622/2016, 220/2017, 367/2017 e 1018/2017 aventi ad oggetto l'autorizzazione alla stipula del Contratto Esecutivo OPA con Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005, n. 82 - CIG 5133642F61 e CIG derivato 69225003B7 e la sua relativa decorrenza;

Visto il contratto esecutivo OPA stipulato in data 23/12/2016 tra AIFA e Vodafone Italia SpA;

Preso atto che il suddetto contratto decorre dal 19 marzo 2018, data in cui è stato redatto il verbale di inizio delle attività e scade il 23 maggio 2023, in concomitanza con la data di scadenza del Contratto Quadro OPA – CIG originario 5133642F61;

Vista la determinazione DG n. 242 del 18/02/2019, che ha autorizzato la variazione del suddetto Piano dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo, il quale aveva sostituito il precedente Progetto approvato in data 13/12/2016, divenendo parte integrante e sostanziale del medesimo Contratto;

Vista altresì la Determinazione DG n. 667 del 23/06/2020, che ha autorizzato la variazione del Piano dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82 - CIG 5133642F61 e CIG derivato 69225003B7, il quale sostituisce il precedente Progetto approvato in data 15/01/2019 e diventa parte integrante e sostanziale del medesimo Contratto;

Visto il Modulo di "Richiesta acquisti previsti nel Budget", prot. ID 166021892 del 10/11/2020, con il quale il Settore ICT ha richiesto la Rimodulazione del piano dei fabbisogni del Contratto di adesione al Contratto Quadro Consip SPC Connettività 2 per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza (CIG originario 5133642F61 CIG derivato 6917966623) per il potenziamento degli accessi VPN alla rete informatica dell'Agenzia, per un importo di € 117.936,00 oltre IVA e per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, in data 12/11/2020 n. 106/2020 attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che come rappresentato nel suddetto modulo *"Al fine di consentire al più ampio numero di dipendenti di accedere da remoto, in modo "sicuro", alle risorse informatiche dell'Agenzia, tenuto conto che durante l'emergenza da COVID-19 la maggior parte dei dipendenti svolge l'attività lavorativa in modalità agile, si rende necessario potenziare l'infrastruttura tecnologica di cui si avvale l'Agenzia per la connettività Internet che viene erogata da Vodafone S.p.a. nell'ambito del Contratto in oggetto indicato. A tal proposito, è stato rimodulato adeguatamente il Piano dei fabbisogni allegato al Contratto di adesione al citato Contratto Quadro, al fine di prevedere i servizi necessari per garantire il potenziamento dell'infrastruttura VPN (Virtual Private Network) con caratteristiche di crittografia ad alte prestazioni e scalabili per tutta la durata residua del Contratto (36 mesi)";*

Preso atto che il Settore ICT in data 15/10/2020 ha trasmesso, con nota a mezzo pec prot. n. 0113756/P alla società Vodafone SpA, il Piano dei fabbisogni richiedendo alla stessa di aggiornare il Progetto dei fabbisogni “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367” allegato al Contratto;

Preso atto che in data 16/10/2020 la società Vodafone SpA ha trasmesso a mezzo pec al Settore ICT il Progetto dei fabbisogni aggiornato, acquisito in pari data al protocollo dell’Agenzia con n. 114319-A, contenente una proposta tecnico/economica, determinata sulla base del listino Consip allegato al Contratto Quadro, che recepisce le nuove esigenze dell’Agenzia;

Tenuto conto che, come rappresentato nella Relazione Tecnica del Settore ICT, allegata al suddetto Modulo, la soluzione proposta da Vodafone SpA prevede, oltre ai servizi di trasporto, le seguenti componenti tecnologiche:

- A. l’installazione e la configurazione di un componente hardware (FortiAuthenticator) che collegandosi al Firewall dell’Agenzia permette l’autenticazione delle utenze in due fasi, la prima con l’inserimento di username e password e la successiva attraverso una seconda password generata da un software (token) installabile anche su dispositivi mobili (smartphone);
- B. l’installazione e la configurazione di un ulteriore componente hardware (FortiSandbox) che andrà ad analizzare in tempo reale il traffico internet impedendo l’apertura di siti non sicuri o il download di file malevoli, il tutto al fine di evitare la possibilità di corrompere il dispositivo utilizzato (Personal computer) e, più in generale, le risorse informatiche dell’Agenzia;

Visto il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Visti l’art. 5 del Contratto Esecutivo OPA SPC2 e gli artt. 7 e 8 del Contratto Quadro OPA SPC2 – CIG Contratto Quadro 5133642F61 e CIG Contratto Esecutivo 69225003B7, e in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, lett. i), ai sensi del quale *“nel corso di durata del Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze e al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria. Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: variare la quantità dei servizi richiesti”*;

Visto l’art. 26, comma 2 del suddetto Contratto Quadro, ai sensi del quale *“in caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria, ai sensi del precedente*

art. 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip SpA, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010”;

Considerato che Consip SpA - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di connettività, come disposto dall'art. 4, comma 3-quater del D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica il contributo forfettario di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n.177/2009, nella misura dell'3‰ (tre per mille) sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo, come calcolato dal DPCM 23 giugno 2010;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla stipula)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata la variazione del Piano dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. - CIG 5133642F61 e CIG derivato 69225003B7, come descritta nel Progetto dei Fabbisogni allegato alla richiesta di acquisto prevista nel budget e assunto al protocollo dell'Agenzia con n. 114319-A del 16/10/2020, il quale sostituisce il precedente Progetto approvato in data 23/06/2020 e diventa parte integrante e sostanziale del medesimo Contratto.
2. Il contratto è garantito da idonea appendice alla fidejussione rilasciata in favore di AIFA nell'interesse di Vodafone Italia SpA.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per la variazione del Piano dei Fabbisogni nell'ambito del Contratto Esecutivo avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. - CIG 5133642F61 e CIG derivato 69225003B7, in favore di Vodafone Italia SpA, con sede legale in Via Jervis 13 a Ivrea (TO) è autorizzata la spesa complessiva di € 117.936,00 (centodiciassettemilanovecentotrentasei/00) oltre IVA di legge;
2. È autorizzato l'impegno di € 353,81 (trecentocinquantatre/81) in favore di Consip SpA, sede legale via Isonzo 19/E - 00198 Roma, C.F./P.IVA 05359681003, al fine di versare il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, in ragione della su menzionata Variazione del Piano dei Fabbisogni.
3. La spesa graverà pro quota sul budget degli esercizi 2021, 2022 e 2023, come indicato nel modulo RA n. 106/2020.

Art. 3

(pagamenti)

1. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Vodafone Italia SpA.

2. È dato mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia a provvedere al pagamento del contributo in esame mediante bonifico bancario senza spese per il beneficiario sul seguente IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558 – Banca INTESA-SAN PAOLO come segue: causale del bonifico di € 353,81 (trecentocinquantatre/81): “Contributo atto aggiuntivo a contratto esecutivo di adesione al CQ SPC2 – CIG 5133642F61 e CIG derivato 69225003B7”.

Art. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 24/11/2020

Il Direttore Generale
f.to digitalmente
Nicola Magrini

Allegati:

- 1) Modulo di richiesta acquisti n. ID 166021892 del 10/11/2020;
- 2) Visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” in data 12/11/2020 n. 106/2020;
- 3) Progetto dei Fabbisogni di Vodafone SpA prot. AIFA n. 114319-A del 16/10/2020.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data 26/11/2020